

CITTA' DI GOITO

Provincia di Mantova

*REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA*

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1** - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2** - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3** - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4** - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Art. 5** - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- Art. 6** - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 7** - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 8** - Procedimento
- Art. 9** - Occupazioni
- Art. 10** - Mostre merci
- Art. 11** - Lavori edili
- Art. 12** - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Art. 13** - Autorizzazione ai lavori
- Art. 14** - Occupazione con ponti, scale etc.
- Art. 15** - Occupazioni con tende e tendoni
- Art. 16** - Occupazioni d'urgenza
- Art. 17** - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 18** - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 19** - Revoca delle autorizzazioni
- Art. 20** - Effetti della revoca
- Art. 21** - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 22** - Obblighi del concessionario
- Art. 23** - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 24** - Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 25** - Classificazione del Comune
- Art. 26** - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 27** - Tariffe
- Art. 28** - Soggetti passivi
- Art. 29** - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 30** - Misura dello spazio occupato
- Art. 31** - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 32** - Distributori di carburante
- Art. 33** - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 34** - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

Art. 35 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari
Art. 36 - Maggiorazioni della tassa
Art. 37 - Riduzioni della tassa permanente
Art. 38 - Riduzioni della tassa temporanea
Art. 39 - Esenzione dalla tassa
Art. 40 - Esclusione dalla tassa
Art. 41 - Sanzioni
Art. 42 - Versamento della tassa
Art. 43 - Rimborsi
Art. 44 - Ruoli coattivi
Art. 44.1 - Interpello del contribuente
Art. 45 - Norme transitorie
Art. 46 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D. Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, al Sindaco da presentarsi all' Ufficio Tributi (art. 50, comma 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sei giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ad esclusione di quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- e) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- f) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate.

Art. 5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via o su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari

Decauville, striscioni pubblicitari;

g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 6

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione:

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 7

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1):

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 8

Procedimento

1. Il responsabile del procedimento trasmette periodicamente ogni tre giorni all'ufficio della P.M. la copia delle domande pervenute relative all'occupazione del suolo e del sovrasuolo e all'ufficio tecnico settore strade, le domande attinenti occupazioni del sottosuolo stradale, per l'esame e l'espressione del relativo parere.
2. Entro il giorno successivo gli uffici predetti devono trasmettere il richiesto parere affinché l'ufficio comunale possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione alla occupazione. Qualora non venga trasmesso nessun parere entro il termine suddetto, lo stesso si ritiene positivamente espresso.
3. Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento per diniego entro i successivi giorni 2.

Art. 9

Occupazioni

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio della autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare la istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.
3. Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art. 10

Mostre merci

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 20.

Art.11

Lavori edili

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 12

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.

3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad un'altezza minima di metri 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare, caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc.

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art. 13

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 14
Occupazione con ponti, scale etc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a una giornata.

Art. 15
Occupazioni con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza l'autorizzazione comunale.

2. Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 17
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno sei giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa

occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 18

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 19

Revoca delle autorizzazioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
4. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art. 20

Effetti della revoca

1. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale

non viene usufruita l'occupazione.

2. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte della Amministrazione Comunale a favore del titolare della stessa.

Art. 21

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessione

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 22

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 23

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.24

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e

degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo “una tantum” pari al 40 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. lgs 15 novembre 1993 n. 507 e del D. lgs n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 25

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 26

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D. lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal precedente art. 42.

Art. 27

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. lgs n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 70 per cento.

Art. 28

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, non sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 29
Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui all' art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Art. 30
Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 4 la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo, come previsto dal comma 1.

Art. 31
Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L' imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 32

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 33

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 34

Occupazioni temporanee

Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - 2) oltre a 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre a 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 40 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 35
Occupazione sottosuolo e soprasuolo
Casi particolari

1. Dal 1° gennaio 2000, la tassa prevista per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene determinata come segue:

- 1) L'importo dovuto è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,77469 per utenza;
- 2) In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al comune non può essere inferiore a € 516,46;
- 3) La tariffa di cui al numero 1) viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo;
- 5) Nel caso di occupazioni abusive si applica un'indennità pari alla tassa maggiorata fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- 6) Le sanzioni amministrative pecuniarie vengono determinate con importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al punto 5, e non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 7) Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 8) Per le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica nel caso di devoluzione gratuita all'ente locale degli impianti di erogazione dei servizi in questione.

Art. 36
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 37
Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni:

- 1) ai sensi dell'art.42, comma 5, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte di 1/3.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

Art. 38
Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art.45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad 1/3;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e ove, siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento: Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

Art. 39
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di

trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 40

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.

3. Ai sensi del comma 67 art. 3 legge 549/95 sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

4. Ai sensi del comma 63 art. 3 legge 549/95 la tassa non si applica sui passi carrai.

Art. 41

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento della tassa dovuta con un minimo di € 51,00.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione del 75 per cento della maggiore tassa dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano interessi moratori nella misura del tasso legale previsto dalla legge, per ogni semestre compiuto.

Art. 42
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno dal rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla scadenza ultima per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 43
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello di cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 44
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, e successive modificazioni, in un'unica soluzione.
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione del tributo risultante da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'ufficio tributi deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre i documenti mancanti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Sul titolo esecutivo (cartella esattoriale), va riportato l'accertamento o in mancanza le motivazioni della pretesa tributaria.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 44.1
Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non vengono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
4. Responsabile dell'istituto dell'interpello è il funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo.

Art. 45
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:
 - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
 - c) comma 11 bis - per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 46
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n.142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. Le disposizioni previste in attuazione degli artt. sotto indicati sono applicabili dall'1.1.1996:

- art. 29 comma 1 (criterio di applicazione della tassa);
- art. 30 comma 1 (misura dello spazio occupato);
- art. 35 comma 2 (occupazioni sottosuolo e soprassuolo - casi particolari);
- art. 40 comma 3, 4 (esclusione della tassa).

3. Le disposizioni previste in attuazione degli artt. sotto indicati sono applicabili dall'1.1.2001:

- Art. 38, comma 1, punto 7 (Riduzioni tassa temporanea)
- Art. 44, comma 1 (Ruoli coattivi)
- Art. 44.1 (Interpello del contribuente)
- Art. 42, comma 2 (Versamento della tassa)